

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2566 DELLA COMMISSIONE**del 13 ottobre 2022****che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2018/273 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 69,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce norme che integrano il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda, in particolare, il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate.
- (2) Il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 è stato modificato dal regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ ed è necessario rispecchiare tali modifiche nel regolamento delegato (UE) 2018/273.
- (3) L'esenzione dall'obbligo di ottenere un'autorizzazione per gli impianti viticoli è estesa agli impianti o reimpianti di superfici destinate alla costituzione di una collezione di varietà di viti finalizzata alla preservazione delle risorse genetiche. È necessario aggiungere tale esenzione alle disposizioni relative alle superfici destinate a scopi di sperimentazione o alla coltura di piante madri per marze. Per evitare qualsiasi abuso di tale esenzione, è opportuno stabilire le condizioni che tali collezioni di varietà di viti devono soddisfare. Inoltre, per rispecchiare tale esenzione, è necessario aggiornare le definizioni di «viticoltore» e di «particella viticola» di cui all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2018/273 e all'allegato IV del medesimo regolamento. A fini di maggiore chiarezza, è opportuno aggiungere a tale articolo anche una nuova definizione di «collezione di varietà di viti».
- (4) A norma dell'articolo 63, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri possono limitare il rilascio di autorizzazioni all'impianto a livello regionale per specifiche zone ammissibili alla produzione di vini a denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica protetta al fine di evitare un evidente rischio di deprezzamento di una particolare denominazione d'origine protetta o indicazione geografica protetta. Tale disposizione dovrebbe essere rispecchiata nelle norme sulle restrizioni al reimpianto stabilite all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2018/273.
- (5) Le disposizioni che prevedono l'impegno del richiedente a rispettare i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/273 e il requisito che la domanda non ponga un rischio significativo di usurpazione della notorietà di specifiche indicazioni geografiche protette giungeranno a scadenza il 31 dicembre 2030. Tale termine,

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262).

